

## REGIONE TOSCANA

### LEGGE REGIONALE 23 novembre 2009, n. 71

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39  
(Disposizioni in materia di energia). (GU n. 37 del 18-9-2010)

Titolo VIII  
ABROGAZIONI

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n.  
50  
del 27 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
Promulga

la seguente legge:

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere l) e z), dello Statuto;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia);

Vista la legge 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

Visto il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL), nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'art. 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239);

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio, e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della l. 9 gennaio 1991, n. 10);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente

attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.);

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana");

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), ed, in particolare, gli articoli 40 e 42;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 7 settembre 2009;

Considerato quanto segue:

1. La Regione ha potesta' legislativa concorrente sulle materie "governo del territorio" e "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia";

2. L'Unione europea con la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia, ha individuato misure minime per garantire l'efficienza energetica in edilizia, introducendo vincoli in ordine alla disciplina degli strumenti minimi e delle procedure necessarie per garantire il contenimento dei consumi energetici degli edifici;

3. Con d.lgs. 192/2005, e' stata recepita la dir. 2002/91/CE;

4. L'art. 4, comma 1, del d.lgs.192/2005 prevede che con uno o piu' decreti siano determinati i criteri generali per la definizione di alcuni strumenti minimi finalizzati al contenimento dei consumi energetici tra cui le metodologie per il calcolo del rendimento energetico degli edifici e l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici;

5. Tra le modalita' disciplinate dal d.lgs.192/2005 per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, assume, altresì, rilevanza decisiva la definizione dei criteri generali per la certificazione energetica degli edifici, il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici e la determinazione dei criteri atti a garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;

6. L'art. 9, comma 1, del d.lgs.192/2005 assegna alle regioni l'attuazione delle disposizioni sul rendimento energetico degli edifici; ai sensi dell'art. 9, sono, altresì, attribuite alle regioni e agli enti locali le funzioni di gestione e di controllo delle procedure atte a garantire l'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione;

7. Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 192/2005, in relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma della Costituzione, le norme del suddetto decreto legislativo e dei decreti ministeriali applicativi, nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni che non abbiano ancora provveduto al recepimento della dir. 2002/91/CE soltanto fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione (c.d. clausola di cedevolezza);

8. In attuazione dell'art. 4, comma 1, del d.lgs 192/2005, e' stato emanato il d.p.r. 59/2009, con il quale sono state definite le metodologie per il calcolo del rendimento energetico degli edifici e i requisiti minimi per l'efficienza energetica degli edifici;

9. In attuazione dell'art. 6, comma 9, del d.lgs. 192/2005, con il decreto 26 giugno 2009 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono state emanate le linee guida nazionali per la disciplina del sistema di certificazione energetica degli edifici;

10. Il recente mutamento del quadro normativo nazionale rende necessario, pertanto, modificare le disposizioni inerenti l'efficienza energetica in edilizia contenute nella legge regionale

24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), prevedendo un sistema di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione, quelli oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione, nonché per gli edifici di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardino l'intera struttura;

11. Una materia così complessa necessita di un supporto normativo adeguato che garantisca un quadro di regole esaustivo, anche con riferimento alle attività di recupero dei dati e di controllo dei medesimi da parte della pubblica amministrazione, ed assicuri l'efficace applicazione di livelli qualitativi minimi di efficienza energetica degli edifici, un meccanismo di certificazione energetica semplice e funzionale, un idoneo sistema di controllo degli impianti di climatizzazione;

12. In particolare è necessario integrare le funzioni attribuite alla Regione, demandando ad essa, per ragioni di unitarietà del sistema, la gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti;

13. Diventa necessario creare un sistema di certificazione energetica degli edifici coordinato e integrato mediante il conferimento agli enti locali di tutte le funzioni che non richiedano l'esercizio unitario su base regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza dell'amministrazione;

14. In ossequio al principio di sussidiarietà appare opportuno attribuire ai comuni le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle regole relative all'efficienza energetica degli edifici;

15. Per conseguire gli obiettivi prefissati, occorre, altresì, modificare l'art. 23, integrandolo con una serie articolata e coordinata di previsioni, volte a dare analitica attuazione alle prescrizioni del d.lgs. 192/2005, con particolare attenzione alla disciplina della relazione tecnica di rendimento energetico degli edifici, dell'attestato di certificazione energetica, che deve essere richiamato negli atti di trasferimento a titolo oneroso e di locazione di ogni unità immobiliare di nuova costruzione o sottoposta a ristrutturazione, nonché dei requisiti dei soggetti certificatori;

16. Per assicurare l'efficace applicazione di livelli qualitativi minimi di rendimento energetico degli edifici, occorre istituire il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, (sistema informativo regionale sull'efficienza energetica), gestito dalla struttura regionale competente, che comprende l'archivio informatico delle certificazioni energetiche, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione;

17. Risulta importante prevedere, qualora gli attestati di certificazione energetica siano relativi ad impianti produttivi, che la trasmissione degli stessi avvenga attraverso la rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) di cui all'art. 40 della l.r. 40/2009;

18. In questo nuovo contesto diventa importante la disciplina del sistema di controlli sull'efficienza energetica degli edifici e la disciplina di un adeguato sistema di sanzioni in caso di inadempienza delle relative disposizioni;

19. Allo scopo di dare compiuta attuazione al modificato impianto normativo risulta necessaria l'emanazione di uno o più regolamenti regionali che definiscano in particolare la disciplina con riferimento a:

a) i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e le prescrizioni specifiche da rispettare nella materia di utilizzo delle fonti rinnovabili;

b) le modalità di redazione e le indicazioni tecniche

contenute nell'attestato di certificazione energetica;

c) le modalita' di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici;

d) le modalita' di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, nonche' il raccordo di detto sistema con la banca dati regionale SUAP, di cui alla l.r. 40/2009;

20. In attuazione della l. 36/2001 e dei relativi atti attuativi si prevede l'obbligo dei soggetti gestori di comunicare i dati relativi all'ampiezza delle fasce di rispetto, per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico, degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta chilovolt;

21. Al fine di consentire le necessarie verifiche da parte delle autorità competenti ed il recepimento delle fasce di rispetto all'interno degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio comunali e' necessario estendere l'obbligo di comunicazione di tali dati ai comuni interessati ed alla Regione anche per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge;

22. A seguito dell'entrata in vigore di norme statali che hanno semplificato gli adempimenti necessari per la realizzazione di taluni impianti energetici "a basso impatto", e' sorta la necessita' di adeguare la l.r. 39/2005, specificando quali depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) sono esentati dall'autorizzazione unica, quali impianti a fonti rinnovabili sono effettuabili con denuncia di inizio attivita' (DIA) e quali tipologie di impianti sono invece realizzabili con una semplice comunicazione preventiva al comune;

23. Va ampliato, per gli impianti a fonte rinnovabile e cogenerativi, l'elenco, presente all'art. 16, delle opere soggette a DIA in quanto inferiori a determinate soglie di potenza, tenuto conto di quanto previsto in ambito nazionale dalla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2008") e dalla l. 99/2009; per tali attivita' non si richiede più l'autorizzazione unica;

24. Va parallelamente integrata l'attuale previsione delle opere non soggette a DIA ma realizzabili, per quanto concerne gli aspetti energetici ed edilizi, a seguito di semplice comunicazione al comune interessato, tenuto conto di quanto previsto in ambito nazionale dal d.lgs 115/2008 e dalla l. 99/2009;

Si approva la presente legge:

#### Art. 1

##### Modifiche all'art. 3 della l.r. 39/2005

1. L'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), e' sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Funzioni della Regione). - 1. La Regione:

a) promuove ed incentiva la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione di iniziative, tecnologie e di programmi necessari al raggiungimento delle finalita' di cui alla presente legge, secondo le modalita' di cui all'art. 22;

b) partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento o di intesa con gli organi dello Stato e con le altre regioni, ai sensi dell'art. 4, rilasciando, per le opere ed infrastrutture energetiche autorizzate dallo Stato, il relativo atto di intesa;

c) approva e attua il piano di indirizzo energetico regionale (PIER), emana i provvedimenti attuativi di detto piano ed il documento di monitoraggio e valutazione di cui all'art. 5;

d) rilascia le autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 13 e le concessioni di cui all'art. 14, per quanto concerne impianti geotermici, impianti eolici di potenza superiore a 1 megawatt, in coerenza con la semplificazione introdotta dall'art. 27, comma 43, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo

sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia), nonche' linee e impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale) o qualora interessino un ambito territoriale interregionale;

e) esercita le funzioni connesse alle denunce di inizio attivita' (DIA) per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all'art. 16, comma 4, per le tipologie di opere indicate alla lettera d);

f) svolge le attivita' di vigilanza e applicazione delle sanzioni ai sensi degli articoli 18, 19, 20 e 21 per la tipologia di opere indicate alla lettera d);

g) approva i regolamenti sull'efficienza energetica in edilizia di cui all'art. 23 sexies;

h) gestisce il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'art. 23-ter;

i) puo' individuare i livelli di efficienza energetica ambientale minimi obbligatori per gli impianti di produzione energetica, ai sensi dell'art. 24;

l) puo' individuare limiti di efficienza energetica nell'esercizio di sistemi di trasporto e altri impianti di cui all'art. 25;

m) promuove misure atte a favorire lo sviluppo della concorrenza, secondo le modalita' di cui all'art. 30;

n) promuove misure a tutela dei consumatori, secondo le modalita' di cui agli articoli 31 e 33;

o) dispone misure particolari di tutela a favore delle stazioni astronomiche e delle aree naturali protette secondo le modalita' di cui agli articoli 34, 35 e 36;

p) approva l'autorizzazione in sanatoria per gli elettrodotti di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 38;

q) emana il regolamento di attuazione e le ulteriori misure di attuazione previste all'art. 39;

r) svolge attivita' di divulgazione e di promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale sulle materie oggetto della presente legge, anche per il personale delle strutture regionali competenti;

s) esercita le funzioni amministrative relative alle linee ed impianti elettrici previste dagli articoli 110, 126, 127, 221 e 225 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) con riferimento alle opere che sono di sua competenza ai sensi della lettera d).».

## Titolo VIII ABROGAZIONI

### Art. 2

Inserimento dell'art. 3-bis nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'art. 3 della l.r. 39/2005, e' inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Funzioni delle province). - 1. Le province:

a) effettuano i controlli necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo le modalita' indicate nel regolamento di cui all'art. 23 sexies, ferme restando le competenze riservate ai comuni aventi popolazione superiore a quarantamila abitanti, ai sensi dell'art. 3-ter;

b) individuano gli ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, ai sensi dell'art. 8, comma 2;

c) rilasciano le autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e

15 e le concessioni di cui all'art. 14, ad eccezione di quelle riservate alla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d);

d) esercitano le funzioni connesse alle DIA per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all'art. 16, comma 4, per le tipologie di opere indicate alla lettera c);

e) svolgono le attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni ai sensi degli articoli 18, 19, 20 e 21 per la tipologia di opere indicate alla lettera c);

f) promuovono misure a tutela dei consumatori, secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 33;

g) esercitano le funzioni amministrative relative alle linee e agli impianti elettrici di cui agli articoli 110, 126, 127, 221 e 225 del r.d. 1775/1933 con riferimento alle opere che sono di loro competenza ai sensi della lettera c).».

### Titolo VIII ABROGAZIONI

#### Art. 3

Inserimento dell'art. 3-ter nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'art. 3-bis della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

«Art. 3-ter (Funzioni dei comuni). - 1. Qualora abbiano popolazione superiore a quarantamila abitanti, i comuni effettuano i controlli necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione.

2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, i comuni, anche in forma associata:

a) dettano disposizioni al fine di promuovere la produzione di energia diffusa, ai sensi dell'art. 8, comma 3;

b) esercitano le funzioni connesse alle DIA per gli interventi di cui all'art. 16, comma 3;

c) svolgono le attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni ai sensi degli articoli 18, 20 e 21 per la tipologia di opere indicate alla lettera b);

d) adottano negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l'efficienza energetica in edilizia, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3;

e) esercitano le funzioni di cui agli articoli 23 e 23 bis con riferimento alle relazioni tecniche di rendimento energetico e con riferimento agli attestati di certificazione energetica;

f) svolgono le funzioni di vigilanza e di applicazione delle sanzioni in materia di efficienza energetica in edilizia;

g) esercitano l'attività di vigilanza sulle certificazioni energetiche rilasciate dai soggetti competenti;

h) promuovono misure a tutela dei consumatori, secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 33;

i) dettano disposizioni concernenti gli impianti di illuminazione esterna, individuano modalità e termini per l'adeguamento degli impianti pubblici alle prescrizioni per la prevenzione dell'inquinamento luminoso, ai sensi dell'art. 8, comma 3;

l) svolgono attività di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 35, commi 6 e 8;

m) individuano gli ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, ai sensi dell'art. 8, comma 2;

n) esercitano le funzioni amministrative relative alle linee e agli impianti elettrici di cui agli articoli 110, 126, 127, 221 e 225 del r.d. 1775/1933 con riferimento alle opere che sono di loro competenza ai sensi della lettera b).».

Titolo VIII  
ABROGAZIONI

Art. 4

Inserimento dell'art. 10-bis nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'art. 10 della l.r. 39/2005, e' inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Determinazione delle fasce di rispetto per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico). - 1. In attuazione dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), il titolo abilitativo di cui all'art. 10, determina le fasce di rispetto per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 chilovolt secondo la metodologia di calcolo contenuta nei decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. 36/2001.

2. Al fine di consentire la determinazione delle fasce di rispetto ai sensi di quanto disposto dal comma 1, i soggetti interessati comunicano all'autorita' competente di cui all'art. 10, i dati necessari per il calcolo e l'ampiezza di dette fasce.

3. I dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto determinate nel titolo abilitativo sono trasmessi a cura dei soggetti gestori ai comuni interessati, nonche' alla Regione per gli elettrodotti di competenza provinciale.».

Titolo VIII  
ABROGAZIONI

Art. 5

Modifiche all'art. 11 della l.r. 39/2005

1. Il comma 1 dell'art. 11 della l.r. 39/2005 e' sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 16 e 17, sono assoggettati all'autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio dei seguenti impianti:

a) impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale con esclusione dei gruppi elettrogeni di soccorso o degli impianti non soggetti all'autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) linee elettriche e relativi impianti;

c) oleodotti e gasdotti, ad eccezione delle infrastrutture costituenti opere di urbanizzazione e delle modifiche di oleodotti esistenti non individuate dal regolamento di cui all'art. 39, come nuova opera;

d) impianti di stoccaggio di idrocarburi di capacita' superiore a 25 metri cubi, fatto salvo quanto previsto alle lettere e) ed f);

e) impianti di stoccaggio di oli minerali di capacita' superiore a 25 metri cubi, nei casi di cui all'art. 1, comma 56 della l. 239/2004;

f) impianti di deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) nei casi di cui all'art. 1, comma 56, della l. 239/2004, ad eccezione dei depositi destinati ad uso non commerciale aventi capacita' complessiva non superiore a 26 metri cubi e dei depositi in bombole aventi capacita' di accumulo non superiore a 1.000 chilogrammi di prodotto;

g) impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi, fatto salvo quanto previsto alla lettera h);

h) impianti di lavorazione e trasformazione oli minerali nei casi di cui all'art. 1, comma 56, della l. 239/2004;

i) impianti per la produzione, trasporto e utilizzo dell'idrogeno come individuati dal regolamento di cui all'art. 39.».

Titolo VIII  
ABROGAZIONI

Art. 6

Modifiche all'art. 12 della l.r. 39/2005

1. Il comma 2 dell'art. 12 della l.r. 39/2005 e' sostituito dal seguente:

«2. Le amministrazioni competenti di cui agli articoli 3 e 3-bis convocano la conferenza dei servizi di cui agli articoli 21 e seguenti della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). Alla conferenza partecipano tutte le amministrazioni interessate alla realizzazione e all'esercizio degli impianti ai sensi delle norme vigenti, nonche' i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli stessi impianti progettati.».

2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'art. 12 della l.r. 39/2005, e' inserita la seguente:

«d-bis) per i progetti di linee elettriche e relativi impianti, l'ampiezza delle fasce di rispetto, per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico, con l'indicazione dei dati utilizzati per il calcolo delle stesse in applicazione dei decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. 36/2001.».

Titolo VIII  
ABROGAZIONI

Art. 7

Sostituzione dell'art. 13 della l.r. 39/2005

1. L'art. 13 della l.r. 39/2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1. Fermo restando quanto disposto agli articoli 16 e 17, in applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricitá'), sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'art. 11, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le centrali ibride come definite dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. 387/2003.».

Titolo VIII  
ABROGAZIONI

Art. 8

Modifiche all'art. 14 della l.r. 39/2005

1. Il comma 1 dell'art. 14 della l.r. 39/2005 e' sostituito dal seguente:

«1. Le concessioni ed i permessi o analoghi atti, relativi alle derivazioni d'acqua ai fini energetici ed alle risorse geotermiche, restano disciplinati dalle norme vigenti, fermo restando quanto disposto dai commi da 2 a 7, dall'art. 15 e dall'art. 16, comma 3, lettera h).».



Titolo VIII  
ABROGAZIONI

Art. 9

Sostituzione dell'art. 15 della l.r. 39/2005

1. L'art. 15 della l.r. 39/2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Estrazioni locali di acque calde a fini geotermici). -  
1. L'esecuzione dei pozzi di profondita' fino a 400 metri per  
ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle  
sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore  
a 2.000 chilowatt termici, e la realizzazione dei connessi impianti  
per la produzione di calore o di energia elettrica con sistemi a  
ciclo binario ad emissione nulla, e' autorizzata dalla provincia  
territorialmente competente con le modalita' previste dal testo unico  
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui  
al r.d. 1775/1933.».

Titolo VIII  
ABROGAZIONI

Art. 10

Modifiche all'art. 16 della l.r. 39/2005

1. Il comma 1 dell'art. 16 della l.r. 39/2005 e' sostituito dal  
seguente:

«1. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti alla DIA ,  
costituente titolo abilitativo ai fini degli adempimenti in materia  
edilizia e di energia, nel rispetto delle disposizioni di cui al  
titolo VI della l.r. 1/2005, ai commi 2, 5 e 6 del presente articolo,  
nonche' nel rispetto degli articoli 3, 3-bis, 3-ter, 8, 10, 18, 20,  
21, 26, 39 e 42 della presente legge.».

2. Il comma 3 dell'art. 16 della l.r. 39/2005 e' sostituito dal  
seguente:

«3. Fermo restando quanto previsto al comma 6, sono soggetti alla  
DIA i seguenti interventi, qualora non costituiscano attivita' libera  
ai sensi dell'art. 17:

a) l'installazione di impianti di illuminazione in spazi aperti  
di potenza complessiva superiore a 25.000 lumen, laddove gli stessi  
impianti non siano gia' soggetti a permesso di costruire ai sensi  
della l.r. 1/2005;

b) l'installazione, alle condizioni fissate dal PIER e dai  
provvedimenti attuativi dello stesso, di pannelli solari termici da  
20 metri quadrati fino a complessivi 100 metri quadrati;

c) la costruzione e l'esercizio delle linee elettriche e  
relativi impianti di tensione nominale di esercizio da 1.001 a 30.000  
volt a limitato impatto territoriale, come individuate al comma 5;

d) la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione,  
stoccaggio, trasporto e distribuzione di energia a limitato impatto  
territoriale, come individuati al comma 5;

e) la costruzione e l'esercizio di linee elettriche di  
distribuzione di tensione nominale inferiore o uguale a 1.000 volt;

f) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di  
energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 12 del  
d.lgs. 387/2003, quando la capacita' di generazione sia inferiore  
alle seguenti soglie di potenza:

1) per gli impianti eolici, 100 chilowatt;

2) per gli impianti solari fotovoltaici, 200 chilowatt;

3) per gli impianti a fonte idraulica, 100 chilowatt;

4) per gli impianti a biomasse, 200 chilowatt;

5) per gli impianti alimentati a gas di discarica, o gas  
residuati dei processi di depurazione o biogas, 250 chilowatt.";

g) la costruzione e l'esercizio degli impianti, alimentati da

fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai sensi dell'art. 27 della l. 99/2009, quando la capacita' di generazione e' inferiore a 1 megawatt elettrico;

h) l'installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici.».

3. Il comma 5 dell'art. 16 della l.r. 39/2005 e' sostituito dal seguente:

«5. Con il regolamento di cui all' art. 39, sono individuate le tipologie di opere ed impianti, di cui al comma 3, lettere c) e d), a limitato impatto territoriale da assoggettarsi alla DIA, in relazione:

a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle opere progettate;

b) alle caratteristiche e alla sensibilita' delle aree interessate dagli interventi;

c) alla compatibilita' delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale ed ambientale.».

## Titolo VIII ABROGAZIONI

### Art. 11

#### Modifiche all'art. 17 della l.r. 39/2005

1. Il comma 1 dell'art. 17 della l.r. 39/2005 e' sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando l'obbligo del preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nelle aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005, i seguenti interventi laddove realizzati secondo le condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso:

a) l'installazione di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati;

b) l'installazione di pannelli solari termici per applicazioni nel settore florovivaistico;

c) l'installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 5 chilowatt;

d) l'installazione di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 chilowatt;

e) l'installazione di impianti di cogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici;

f) l'installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della l.r. 39/2005, e' inserito il seguente:

«1-bis. In applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e fermo restando l'obbligo del preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per le aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005 i seguenti interventi:

a) l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

b) l'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti

non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto.».

3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 17 della l.r. 39/2005, e' inserito il seguente:

«1-ter. In applicazione dell'art. 27 della l. 99/2009 e fermo restando l'obbligo del preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004, per le aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005 l'installazione di impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacita' di generazione e' inferiore a 50 chilowatt elettrici.».

4. Dopo il comma 1-ter dell'art. 17 della l.r. 39/2005, e' inserito il seguente:

«1-quater. Fermo restando l'obbligo del preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004, per le aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005 i seguenti interventi, realizzati tenendo conto delle condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di cui la Regione e gli enti locali siano i soggetti responsabili:

a) l'installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt;

b) l'installazione di impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt;

c) l'installazione di impianti a fonte idraulica di potenza nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt.».

5. Dopo il comma 1 quater dell'art. 17 della l.r. 39/2005, e' inserito il seguente:

«1-quinquies. Gli interventi di cui al comma 1-quater, lettere a), b) e c) possono essere realizzati dalle aziende sanitarie, previo assenso del comune competente.».

6. Dopo il comma 3 dell'art. 17 della l.r. 39/2005, e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Per gli interventi di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater l'interessato provvede a dare comunicazione preventiva al comune almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori.».

## Titolo VIII ABROGAZIONI

### Art. 12

#### Modifiche all'art. 23 della l.r. 39/2005

1. L'art. 23 della l.r. 39/2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Rendimento energetico degli edifici. Relazione tecnica di rendimento energetico). - 1. Tutti gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione o manutenzione edilizia relativi a singole unita' immobiliari oppure ad interi edifici o aree residenziali sono progettati e realizzati in modo da contenere le necessita' di consumo di energia tenuto conto del progresso della tecnica e del contenimento dei costi, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dal regolamento di cui all'art. 23-sexies, nel rispetto della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

2. Quando gli interventi edilizi di cui al comma 1, richiedono la presentazione di un progetto al comune, allo stesso progetto e' allegata la relazione tecnica di rendimento energetico che contiene le indicazioni tecniche stabilite dal regolamento di cui all'art.

23-sexies, da' conto del rispetto dei requisiti minimi del risparmio energetico fissati dal regolamento di cui all'art. 23-sexies, comma 1, lettera b), del rispetto delle norme tecniche statali e dell'Unione europea in materia di efficienza energetica degli edifici.

3. Qualora gli interventi da realizzare abbiano ad oggetto interi nuovi edifici o aree residenziali di nuova edificazione o in ristrutturazione complessiva, e' verificata la realizzabilita' di forme innovative e centralizzate di produzione di energia per la copertura dei fabbisogni energetici dell'edificio o dell'area e sono valutati i relativi oneri. Il resoconto di detta verifica e valutazione e' contenuto nella relazione tecnica di rendimento energetico.

4. La relazione tecnica di rendimento energetico, allegata ai progetti relativi agli interventi di cui al comma 3, ha validita' anche per le singole unita' immobiliari collocate negli edifici o nelle aree residenziali.».

#### Titolo VIII ABROGAZIONI

##### Art. 13

Inserimento dell'art. 23-bis nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'art. 23 della l.r. 39/2005, e' inserito il seguente:

«Art. 23-bis (Attestato di certificazione energetica). - 1. Fatti salvi i casi di esclusione individuati dal regolamento di cui all'art. 23-sexies, ogni edificio di nuova costruzione, oppure oggetto di ricostruzione a seguito di demolizione, nonche' ogni edificio esistente di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l'intera struttura, e' dotato di un attestato di certificazione energetica, redatto da professionisti abilitati, in attuazione dell'art. 6 del d.lgs. 192/2005. L'attestato di certificazione energetica e' presentato ai comuni al momento in cui e' presentato il certificato di cui all'art. 86 della l.r. 1/2005. L'attestato di certificazione energetica e' presentato secondo le modalita' di cui al comma 2.

2. L'attestato di certificazione energetica e' trasmesso al comune attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'art. 23-ter oppure, nel caso in cui l'attestato di certificazione energetica sia relativo ad impianti produttivi, e' trasmesso attraverso la rete regionale degli sportelli unici per le attivita' produttive (SUAP) di cui all'art. 40 della l.r. 40/2009.

3. Il certificato di cui all'art. 86 della l.r.1/2005, e' inefficace a qualsiasi titolo qualora non sia presentato l'attestato di certificazione energetica.

4. Fatti salvi i casi di esclusione individuati dal regolamento di cui all'art. 23-sexies, nel caso di trasferimento a titolo oneroso o di locazione di ogni unita' immobiliare di nuova edificazione oppure gia' esistente, l'unita' immobiliare e' dotata di attestato di certificazione energetica. Gli estremi identificativi dell'attestato di certificazione energetica sono richiamati nel relativo atto di trasferimento a titolo oneroso o contratto di locazione. L'attestato di certificazione energetica e' trasmesso ai comuni attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'art. 23-ter.

5. Nei casi di cui al comma 4, se l'unita' immobiliare non e' dotata dell'attestato di certificazione energetica si da' luogo all'automatica classificazione dell'unita' immobiliare nella classe energetica piu' bassa, come individuata dal regolamento di cui all'art. 23-sexies.

6. L'attestato di certificazione energetica tiene luogo

dell'attestato di qualificazione energetica di cui all'art. 8 del d.lgs. 192/2005.

7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di superficie superiore a 1000 metri quadrati, è affisso in luogo visibile al pubblico un riassunto dell'attestato di certificazione energetica, denominato "targa energetica", avente il contenuto e le indicazioni stabilite dal regolamento di cui all'art. 23-sexies.

8. L'attestato di certificazione energetica ha validità di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio.».

#### Titolo VIII ABROGAZIONI

##### Art. 14

Inserimento dell'art. 23-ter nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'art. 23 bis della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

«Art. 23-ter (Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica). - 1. Nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), tenuto conto dei contenuti del sistema informativo geografico regionale di cui all'art. 28 della l.r. 1/2005, è istituito il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, di seguito indicato come sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, gestito dalla struttura regionale competente.

2. Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica comprende l'archivio informatico delle certificazioni energetiche, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione ed è immediatamente accessibile da tutti i comuni e le province della Regione al fine di assicurare la gestione e l'interazione dei dati tra comuni, province e Regione.

3. Per assicurare la completezza dei dati del catasto degli impianti di climatizzazione, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del d.lgs. 192/2005, i comuni richiedono ai proprietari, ai conduttori o agli amministratori dei condomini gli elementi descrittivi essenziali degli impianti di climatizzazione degli edifici, non desumibili dalle informazioni già in possesso del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. I comuni provvedono ad immettere detti dati nel sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.

4. Avvalendosi di idonei supporti informatici e secondo le modalità e i tempi indicati dal regolamento di cui all'art. 23-sexies, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano con cadenza annuale le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento ai comuni oppure alle province territorialmente competenti, a seconda di chi esercita il controllo sul contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia). Tali comuni o province provvedono ad immettere i dati nel sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.

5. Il regolamento di cui all'art. 23-sexies, disciplina le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del

sistema informativo regionale sull'efficienza energetica nel rispetto degli standard di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana"), nonché il raccordo del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica con la banca dati regionale SUAP di cui all'art. 42 della l.r. 40/2009.».

Titolo VIII  
ABROGAZIONI

Art. 15

Inserimento dell'art. 23-quater nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'art. 23 ter della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

«Art. 23-quater (Accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica). - 1. Al fine di facilitare la gestione delle attività di trasmissione degli attestati di certificazione energetica, la Regione assicura l'accesso di chiunque vi abbia interesse al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'art. 23-ter, secondo le modalità e con gli strumenti previsti dalle disposizioni regionali in materia di amministrazione elettronica e semplificazione.

2. L'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica è assicurato attraverso l'infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla l.r. 1/2004 come articolazione regionale del sistema pubblico di connettività, al fine di consentire secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'art. 23-sexies:

a) il rapido accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica;

b) il migliore utilizzo dei dati raccolti;

c) la rapida trasmissione degli attestati di certificazione energetica.

3. Per l'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica ai sensi del comma 2, è prevista la corresponsione alla Regione di un rimborso per le spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi elettronici all'uso necessari. Detto rimborso per le spese sostenute per ciascun dispositivo è determinato e corrisposto secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 23-sexies.».

Titolo VIII  
ABROGAZIONI

Art. 16

Inserimento dell'art. 23-quinquies nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'art. 23-quater della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

«Art. 23-quinquies (Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici). - 1. L'inosservanza dell'obbligo di invio da parte dei distributori di combustibile dei dati ai sensi dell'art. 23-ter, comma 4, secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui all'art. 23-sexies, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

2. L'inosservanza degli obblighi di invio dei rapporti di controllo sugli impianti termici, in attuazione di quanto disposto dal regolamento di cui all'art. 23-sexies, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 360,00.

3. Nel caso di esecuzione di opere in difformità dalla relazione tecnica di rendimento energetico e senza l'osservanza dei requisiti minimi di rendimento energetico fissati dal regolamento di cui

all'art. 23-sexies, comma 1, lettera b), al direttore dei lavori e' applicata una sanzione amministrativa:

a) non inferiore ad euro 1.000,00 e non superiore ad euro 6.000,00 qualora le opere interessino unita' immobiliari di superficie utile lorda complessiva inferiore a 100 metri quadrati;

b) non inferiore ad euro 2.000,00 e non superiore ad euro 12.000,00, qualora le opere interessino unita' immobiliari di superficie utile lorda complessiva compresa tra 100 metri quadrati e 300 metri quadrati;

c) non inferiore ad euro 3.000,00 e non superiore ad euro 18.000,00 qualora le opere interessino unita' immobiliari di superficie utile lorda complessiva superiore a 300 metri quadrati.

4. A seguito dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 3, il comune ordina al proprietario le modifiche necessarie per adeguare l'unita' immobiliare ai requisiti minimi di rendimento energetico fissando un termine per la loro realizzazione. Qualora il proprietario non realizzi le opere per l'adeguamento ai requisiti minimi di rendimento energetico entro il termine fissato, a detto proprietario si applica una sanzione amministrativa determinata secondo le modalita' di cui al comma 3, lettere a), b) e c).

5. Nel caso di esecuzione di opere in difformita' dalla relazione tecnica di rendimento energetico di cui all'art. 23, ma nel rispetto dei requisiti minimi di rendimento energetico, al direttore dei lavori si applica una sanzione amministrativa determinata secondo le modalita' di cui al comma 3, lettere a), b), e c). I relativi importi sono ridotti alla meta'.».

#### Titolo VIII ABROGAZIONI

##### Art. 17

Inserimento dell'art. 23-sexies nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'art. 23-quinquies della l.r. 39/2005, e' inserito il seguente:

«Art. 23-sexies (Regolamento regionale). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 novembre 2009, n.71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 "Disposizioni in materia di energia"), la Giunta regionale approva uno o piu' regolamenti di attuazione che disciplinano in particolare:

a) le modalita' di redazione e le indicazioni tecniche che sono contenute nella relazione tecnica di rendimento energetico di cui all'art. 23;

b) i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e le prescrizioni specifiche da rispettare per il contenimento dei consumi energetici anche attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili;

c) le indicazioni tecniche che sono contenute nell'attestato di certificazione energetica di cui all'art. 23-bis;

d) le modalita' di trasmissione delle relazioni di rendimento energetico attraverso procedure informatizzate;

e) le modalita' di trasmissione degli attestati di certificazione energetica attraverso procedure informatizzate;

f) le modalita' di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici, in applicazione degli articoli 7 e 9 del d.lgs. 192/2005;

g) le modalita' di svolgimento delle verifiche sulla regolarita', sulla completezza e sulla veridicita' delle certificazioni energetiche, svolte dai comuni;

h) i casi di esclusione dagli obblighi di presentazione della relazione di rendimento energetico;

i) i casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'attestato di certificazione energetica;

l) le modalita' di accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica ai sensi dell'art. 23-quater;

m) i requisiti ed il contenuto della targa energetica di cui all'art. 23 bis, comma 7;

n) le modalita' di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'art. 23-ter;

o) i termini e le modalita' per l'invio dei rapporti di controllo attestanti l'avvenuta manutenzione ed il controllo degli impianti termici degli edifici ai comuni con popolazione superiore ai quarantamila abitanti oppure alle province competenti ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 della l. 10/1991.».

#### Titolo VIII ABROGAZIONI

##### Art. 18

Inserimento dell'art. 38-bis nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'art. 38 della l.r. 39/2005, e' inserito il seguente:

«Art. 38-bis (Disposizioni transitorie per gli elettrodomesti gia' autorizzati). - 1. Entro il 31 dicembre 2010, i gestori degli elettrodomesti con tensione non superiore a 150 chilovolt, gia' autorizzati alla data di entrata in vigore della l.r. 71/2009 comunicano alla Regione e ai comuni interessati i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto, determinate secondo i criteri contenuti nei decreti emanati ai sensi dell'art. 4 della l. 36/2001.

#### Titolo VIII ABROGAZIONI

##### Art. 19

Modifiche all'art. 40 della l.r. 39/2005

1. Dopo il comma 2 dell'art. 40 della l.r. 39/2005, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 23 ter e 23 quater, stimati in euro 200.000,00 per l'anno 2010 ed euro 60.000,00 per l'anno 2011, si fa fronte per l'anno 2010 con le risorse di cui alla UPB 413 "Energia - Spese di investimento del bilancio pluriennale vigente 2009 - 2011, annualita' 2010 e per l'anno 2011 per euro 10.000,00 con le risorse di cui alla UPB 413 "Energia - Spese di investimento" e per euro 50.000,00 con le risorse di cui alla UPB 414 "Energia - Spese correnti" del bilancio pluriennale vigente 2009 - 2011, annualita' 2011.

2-ter. Le entrate di cui all'art. 23-quater, riferite alla richiesta dei soggetti certificatori interessati dei dispositivi elettronici necessari per l'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, sono iscritte in bilancio alla UPB di entrata 322 "Proventi diversi" al momento e nella misura del loro effettivo accertamento.

2-quater. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2-bis, al bilancio pluriennale vigente 2009-2011, annualita' 2010 e 2011 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

Anno 2010

In diminuzione

UPB 414 "Energia - Spese correnti", per euro 200.000,00;

In aumento

UPB 413 "Energia - Spese di investimento", per euro 200.000,00;

Anno 2011

In diminuzione



UPB 414 "Energia - Spese correnti", per euro 10.000,00;  
In aumento  
UPB 413 "Energia - Spese di investimento", per euro 10.000,00.  
2-quinquies. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte  
con legge di bilancio.».

Titolo VIII  
ABROGAZIONI

Art. 20  
Decorrenza degli effetti

1. Le disposizioni di cui agli articoli 23, 23-bis, 23-ter, 23-quater, 23-quinquies, si applicano a far data dall'entrata in vigore dei relativi regolamenti di cui all'art. 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

Titolo VIII  
ABROGAZIONI

Art. 21  
Abrogazioni

1. L'art. 43 della l.r. 39/2005 e' abrogato.  
La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Toscana.  
Firenze, 23 novembre 2009

MARTINI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 novembre 2009.